

Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto, ING. Paolo Besozzi, nato a Villa di Chiavenna, il 23/03/1952 e residente a Milano, in Via Pavia 8, in qualità di Amministratore della società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la “**Società**”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell’art. 2 del Codice di *Corporate Governance*, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all’art. 2 del Codice di *Corporate Governance* (la “**Policy**”) nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”:

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile¹;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”);
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza*”);
- (iv) di non essere un azionista significativo² della Società;
- (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo³ o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo⁴ della Società;
- (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo⁵,

¹ Così l’articolo 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

² **Azionista significativo**: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

³ **Amministratore esecutivo**: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

⁴ Si veda la nota n. 2.

⁵ Si veda la nota n. 3.

ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa⁶ relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁷; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*⁸;

- (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva⁹ rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance*, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo¹⁰ in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

In fede

Milano, 09.12.2022

Firmato digitalmente da
PAOLO BESOZZI
 CN = BESOZZI PAOLO
 C = IT

⁶ **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:** è da ritenersi “significativa”, ai sensi dell’apposita *Policy* adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo dell’Amministratore quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dall’Amministratore nell’ambito dell’attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l’Amministratore abbia il controllo, sia esponente di rilievo o partner e (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l’Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l’autonomia di giudizio e l’indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso dell’amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l’organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all’interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l’altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell’Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore.

⁷ **Top management:** “*alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*” – Cfr. Codice Corporate Governance (*Definizioni*).

⁸ Si veda la nota n. 7.

⁹ **Significativa remunerazione aggiuntiva:** è da ritenersi “significativa”, ai sensi dell’apposita *Policy* adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale amministratore per la carica di amministratore della Società (ivi incluso l’eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).

¹⁰ Si veda la nota n. 3